



DETERMINAZIONE N. 125 DEL 11.12.2024

Oggetto: Autorizzazione incarico dipendente camerale, art. 53 ss.mm.ii. D.lgs. 165/2001.-

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la relazione dell'Ufficio Personale che qui, di seguito, si riporta "Con nota prot. 41028/E del 09/12/2024 il dipendente camerale, dott. Salvatore Flaccomio, con qualifica di funzionario direttivo, ha formalizzato la richiesta al Segretario Generale di autorizzazione ad esercitare la funzione di revisore unico della società SIESEI s.r.l., con sede in Messina, via dei Mille n. 243, codice fiscale e partita I.V.A. 03124320833, per gli esercizi 2025-2026-2027 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio di esercizio competenza 2027. La detta società sarà trasformata il 31-12-2024 da società per azioni a società a responsabilità limitata e, quindi, non sussistendo più l'obbligo del collegio sindacale, quest'organo, di cui fa parte Salvatore Flaccomio, giusta determina di autorizzazione del Segretario Generale n. 22 del 10-03-2023, verrà meno in pari data.

L'istante nella richiesta dichiara di possedere i requisiti di legge previsti per il detto incarico e che lo stesso verrà svolto al di fuori dell'orario d'ufficio e con modalità che, in alcun modo, possano arrecare nocumento a questa Amministrazione.

Dichiara, altresì, che l'emolumento annuo percepito sarà presuntivamente pari ad € 5.000,00 lordi.

Sul piano normativo i riferimenti sono il T.U. 3/1957 art. 60 e seguenti, il D.lgs. 165/2001 art. 53 e ss.mm.ii., la legge 190 del 6/11/2012, gli artt. 15/16 del D.lgs. 39/2013 in materia di vigilanza dell'Autorità anticorruzione, secondo quanto disposto dall' art. 1 commi 49,50 legge 190/2012.

Il principio generale di incompatibilità ad altri incarichi diventa derogabile in presenza di determinati presupposti.

Ai sensi dell'art. 53 comma 5 D.lgs. 165/2001 "incompatibilità cumulo d'impieghi e d'incarichi" si dispone che l'autorizzazione all'esercizio di incarichi, che provengono da società che svolgono attività d'impresa o commerciale, è disposta dai relativi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, tali da escludere casi di incompatibilità di diritto e di fatto nell'interesse del buon andamento della P.A. o situazioni di conflitto d'interesse anche potenziale che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Secondo quanto previsto dall'[articolo 16 del d.lgs. n. 39 del 2013](#), l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, degli Enti pubblici e degli Enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, a norma dell'[articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#), anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi.

Al fine dell'autorizzazione occorre che vengano rispettati i seguenti criteri oggettivi quali:

assenza di conflitto d'interessi,

saltoarietà ed occasionalità dell'incarico,

compatibilità con il rapporto di pubblico impiego,

svolgimento dell'attività al di fuori dell'orario di servizio senza pregiudizio alla salute del lavoratore e alla costante dedizione del dipendente al lavoro pubblico.



Ai sensi dell' art. 53 comma 10 d.lgs. 165/2001, la competenza al rilascio del provvedimento di autorizzazione e' di competenza del Direttore dell'Ente successivamente all'acquisizione del parere del Dirigente dell'unità organizzativa in cui il dipendente presta la propria attività lavorativa, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; pertanto, al fine del conferimento dell'incarico, occorre la previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza.

A tal proposito, e considerato l'ordine di servizio del Segretario Generale n. 1 del 18-04-2024, il dott. Roberto Cappellani, Capo Area Supporto Interno, e la dott.ssa Giovanna Licitra, Capo Area Attività Promozionale e responsabile, tra l'altro, dell'Organismo di Mediazione, hanno espresso pareri favorevoli con mail protocollo n. 41124 del 10-12-24 e n. 41257 dell'11-12-24 alla richiesta del funzionario Flaccomio Salvatore.

Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene che, nella fattispecie, l'incarico sia compatibile con il rapporto di pubblico impiego svolto dal dipendente presso l'Amministrazione della "Camera di Commercio del Sud Est Sicilia";

VISTA l'istanza del dipendente, dr. Flaccomio Salvatore, in premessa riferita;

VISTA la normativa di riferimento, in materia di incarichi: D.lgs. 165/2001 art. 53 e ss.mm.ii., la legge 190 del 6/11/2012, il T.U. 3/1957 art. 60 e seguenti, la circolare Ministero Interni 2018 n. 4/RU del 25/1/2018 che richiama la circolare 57 del 27/11/2012;

VALUTATO che l'autorizzazione all'esercizio dell'incarico viene disposta alla luce dei criteri oggettivi e predeterminati dalla legge o da altre fonti normative, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento dell'Amministrazione di appartenenza;

D E T E R M I N A

- Per le motivazioni espresse in premessa, di autorizzare il dipendente camerale, dott. Salvatore Flaccomio, con qualifica di funzionario direttivo, ad esercitare per gli esercizi 2025-2026-2027 e, comunque, fino all'approvazione del bilancio di esercizio competenza 2027, la funzione di revisore unico della società SIESEI s.r.l., S.p.A. fino al 31-12-2024, con sede in Messina, in via dei Mille n. 243, codice fiscale e partita I.V.A. 03124320833;
- di pubblicare sul sito camerale, nella sezione Amministrazione Trasparente (rif. D.lgs. 33/2013, come modificato D.lgs. 97/2016 art.10), nella sottosezione primo livello: Personale, sottosezione secondo livello Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (art. 18 c. 1).

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rosario Condorelli